

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 326 DEL 21/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 21/02/2025 AL 31/12/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 315/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dott.ssa Michela Piccinini.

Il Dirigente ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che

- con nota prot. 5391 del 20/01/2025, recepita al protocollo aziendale con il n. 4759 del 20/01/2025, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 Berica ha chiesto la disponibilità per una convenzione di consulenza in Ostetricia e Ginecologia ai sensi dell'art. 91 co. 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024, da effettuarsi presso le UU.OO.CC Ostetricia e Ginecologia del Presidi Ospedalieri di Arzignano e di Valdagno, per turni della durata di 12 ore ciascuno;
- il Direttore Sanitario sentito il Direttore Generale, con mail agli atti del 29/01/2025, ha espresso parere favorevole alla richiesta;
- con nota prot. 10200 del 04/02/2025, è stata comunicata all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità di questa Azienda alla stipula della convenzione ed è stata inviata la bozza di contratto con periodo di decorrenza dal 21/02/2025 al 31/12/2025, per una stima di complessivi n. 31 turni;

Verificata la completezza dell'istruttoria e la compatibilità della richiesta con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS, nonché con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il periodo dal 21/02/2025 al 31/12/2025 una convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ostetricia e Ginecologia, da svolgersi presso le UU.OO.CC Ostetricia e Ginecologia del Presidi Ospedalieri di Arzignano e di Valdagno, per un impegno di n. 2/3 accessi/turni diurni mensili della durata indicativa di massimo 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un introito presunto pari a € 42.319,89 oltre a € 595,20 per rimborso spese di viaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il periodo dal 21/02/2025 al 31/12/2025 una convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ostetricia e Ginecologia, da svolgersi presso le UU.OO.CC Ostetricia e Ginecologia del Presidi Ospedalieri di Arzignano e di Valdagno, per un impegno di n. 2/3 accessi/turni diurni mensili della durata indicativa di massimo 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di introitare la somma presunta di € 42.319,89 oltre a € 595,20 per rimborso spese di viaggio, al conto AA0720R00 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - consulenze" – del BEP 2025;

3. di assumere un impegno di spesa di € 37.795,20, destinato al compenso dei professionisti, al conto BA1240000 “Compensi per libera professione – Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c), d) ed ex artt.57-58)” programma di spesa 124 del BEP 2025;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN OSTETRICIA E	
	GINECOLOGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche "ULSS 7",	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza.	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "ULSS 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.	
	PREMESSO CHE	
	- che l'Azienda ULSS 8 ha manifestato con specifica richiesta all'ULSS 7	
	Pedemontana la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato nella specialità di	
	Ostetricia e Ginecologia dell'ULSS 7 Pedemontana, al fine di continuare ad	
	assicurare tutte le attività istituzionali (assistenziali e ambulatoriali);	
	- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del	
	D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a	
	pagamento;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 31 -	
	Attività di consulenza del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione del	

	Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con	
	deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);	
	- l'ULSS 7 ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'ULSS 8 (Ospedali di Arzignano e di Valdagno), a fronte di	
	specifici compensi, al di fuori dell'orario di servizio nelle forme previste dalla	
	normativa innanzi richiamata.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'ULSS 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'ULSS 8 la consulenza dei professionisti Ginecologi in	
	servizio presso l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, per l'attuazione dei compiti inerenti	
	le finalità istituzionali. Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù	
	del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del	
	Servizio Sanitario Nazionale.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. 7	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico nella specialità di Ostetricia e	
	Ginecologia dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana avverranno al di fuori dell'orario di	
	lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno presso gli	
	Ospedali di Arzignano e di Valdagno per turni diurni con durata di 12 ore ciascuno,	
	con un impegno presunto di n. 2/3 accessi mensili. La durata dei turni non	
	comprende i tempi di trasferimento alla sede dell'ULSS 8 e ritorno.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	
	dell'ULSS 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	

		dall'ULSS 7, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
		Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
		l'attività presso l'ULSS 8 viene organizzata dai Direttori delle UU.OO.CC. di	
		Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Arzignano e di Valdagno, d'intesa con la	
		Direzione Medica dell'ULSS 8, in maniera tale da non compromettere l'attività	
		istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero	
		psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette	
		prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del	
		personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale	
		previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'art. 14, comma 1,	
		della L. 30 ottobre 2014, n.161.	
		Articolo 4 – Aspetti economici	
		L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'ULSS 7, per detto servizio, un compenso	
		orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle	
		eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti per l'importo forfetario di €	
		0,16/km, così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70	
		del 26.7.2016 e per una distanza chilometrica pari a 142 km a/r, rispetto	
		all'Ospedale di Arzignano, e pari a 98 km a/r, rispetto all'Ospedale di Valdagno.	
		Sui corrispettivi l'ULSS 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece	
		effettuata dall'Amministrazione dell'ULSS 7 in occasione della corresponsione delle	
		spettanze ad ogni singolo professionista.	
		Art. 5 – Clausola Assicurativa	
		L'ULSS 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
		nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la	
		struttura stessa.	

	L'ULSS 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei	
	professionisti dell'ULSS 7 in forza del presente accordo.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 8 è	
	l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per	
	inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di	
	cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.	
	L'ULSS 8, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato	
	idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a	
	copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura	
	stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei	
	confronti dell'ULSS 7, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di	
	rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS	
	7, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata	
	dal singolo professionista.	
	L'ULSS 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 8 ed	
	il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 8 manlevato da qualsiasi domanda	
	e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi.	
	Articolo 6 – Rendicontazione Attività	
	L'ULSS 8 al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere	
	mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 7, il modulo di	
	riepilogo degli accessi, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio,	
	il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Il modulo deve essere	

	sottoscritto dal professionista dell'ULSS 7 che ha effettuato l'attività e controfirmato	
	dal Direttore della UOC richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero, che dopo	
	averlo visto lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale	
	dell'ULSS 8. Quest'ultima provvede ad inviare il modulo all'ULSS 7 per una	
	verifica e per la fatturazione previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da	
	parte dell'ULSS 8.	
	Articolo 7 – Modalità di pagamento	
	L'ULSS 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che	
	troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(POSTE R) istituita dalla regione Veneto con D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.	
	L'ULSS 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 8,	
	accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di	
	consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità	
	stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei	
	dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove	
	l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il	
	compenso resta in toto acquisito dall'ULSS 7.	
	Art. 8 - Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 21.02.2025 al 31.12.2025.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche	
	unilateralmente, il presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da	
	comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli	
	accessi.	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	

	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 8, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 7, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 7 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 8 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 8, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	

	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento	
	dell’attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori	
	dell’ULSS 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato	
	decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell’Azienda ULSS	
	8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 8, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	dall’ULSS 8;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	

[illegible]